

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Estratto del verbale della riunione endosezionale della Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia del 29.10.2024.

1) *La qualificazione e la liquidazione del curatore speciale che abbia la rappresentanza sostanziale e non anche processuale del minore (relatrice dott.ssa M. Carbonelli).*

La Sezione evidenzia come, a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia, che ha introdotto il nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, siano aumentati i casi in cui il giudice ha l'obbligo o la possibilità di nominare d'ufficio un curatore speciale del minore (cfr. artt. 78, 473-bis.2, 473-bis.7 e 473-bis.8 cpc). All'introduzione di nuove ipotesi di nomina, si accompagna altresì una nuova configurazione dell'istituto del curatore, a cui sono stati attribuiti molteplici compiti specifici, oltre all'ascolto del minore, rendendo quindi particolarmente complessa e qualificata la sua funzione.

Se da un lato, quindi, la Riforma Cartabia ha ampliato le ipotesi di nomina del curatore e la possibilità di attribuirgli anche "*specifici poteri di rappresentanza sostanziale*" (cfr. art. 473-bis.8 cpc), dall'altro, non ha espressamente disciplinato né i criteri per la liquidazione del suo compenso né ha individuato i soggetti obbligati a corrisponderlo.

Sussiste quindi, allo stato, un vuoto legislativo, da colmare con lo strumento dell'interpretazione giurisprudenziale, fondata sull'applicazione dei principi generali dell'ordinamento.

Preliminarmente si evidenzia che, in altra riunione endosezionale, è stata già affrontata la questione della natura giuridica e dei criteri di liquidazione del curatore che abbia la rappresentanza processuale del minore, e le conclusioni e i ragionamenti sottesi al verbale del 30.1.2024, quivi da ritenersi integralmente richiamato e trascritto, sono unitamente condivisi e ribaditi dalla Sezione.

Diversa è del tutto particolare è invece la questione oggi affrontata, attinente all'ipotesi in cui il curatore abbia esclusivamente la rappresentanza sostanziale del minore.

In tale caso, la rappresentanza sostanziale non comporterà la redazione o la stesura di atti aventi natura giuridica in senso tecnico, ma potrà avere il contenuto più vario, potendo attingere, a titolo esemplificativo, a discipline sociologiche, psicologiche e pedagogiche.

In tale caso, attesa la natura e la varietà delle attività da compiersi, spesso anche di natura fattuale, ritiene la Sezione che la qualificazione giuridica del curatore avente esclusivamente la rappresentanza sostanziale del minore sia da inquadrare nell'alveo del più ampio istituto degli "*altri ausiliari del giudice*" ex art. 68 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, lett. n., Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), è ausiliario del giudice anche "*qualunque altro soggetto (...) comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge*".

Quanto alla questione dei criteri da utilizzare per la liquidazione del compenso, la Sezione ritiene che, trattandosi di un ausiliario del giudice e posto, dunque, che l'incarico può essere svolto solo da soggetti qualificati e adeguatamente competenti e che la sua complessità richiede un'adeguata e continua formazione, tale funzione non possa avere carattere gratuito. Invero, il carattere gratuito e/o volontario dell'attività *lato sensu* professionale è regolato dal principio di eccezionalità e, pertanto, non trova applicazione se non nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, posto che quando il

legislatore ha voluto stabilire la gratuità di un incarico lo ha fatto espressamente (ad esempio, nel caso del tutore dell'incapace o dell'amministratore di sostegno).

Nel caso di specie, quindi, in assenza di una norma che preveda la gratuità dell'ufficio del curatore, appare necessario riconoscerne la sua "essenziale onerosità" e procedere in via interpretativa per individuare i criteri da utilizzare per liquidare il compenso del curatore.

Da tale inquadramento, che identifica l'istituto del curatore speciale con rappresentanza solo sostanziale del minore come un ausiliario del giudice, la Sezione ritiene di far discendere i criteri di quantificazione e liquidazione del suo compenso, applicando gli artt. 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del cpc e dagli artt. 49 e 51 del Dpr n. 115/2002 dettati, per l'appunto, per gli ausiliari del giudice.

Nello specifico, quindi, in applicazione dell'art. 52 delle disposizioni di attuazione del cpc, il compenso del curatore dovrà essere liquidato "tenuto conto dell'attività svolta" e secondo il criterio delle vacanze, in ragione dei parametri indicati agli artt. 49 e 51 del citato Dpr n. 115/2002, secondo cui, tra l'altro, il giudice deve considerare le difficoltà, la completezza e il pregio della prestazione fornita.

Infine, si ritiene che il curatore speciale del minore possa richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e conseguire la remunerazione del proprio incarico dall'Erario, laddove sussistano i presupposti generali per l'ammissione al beneficio, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.P.R. n. 115/2002, senza, tuttavia, ritenere sussistente *tout court* e in via di mero automatismo il conflitto di interessi di cui all'art. 76, prendendo quindi in considerazione i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare convivente.

Rimane ferma, pertanto, la valutazione da parte del Collegio, caso per caso, in sede di liquidazione, in ordine la sussistenza dei criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio.

È noto, infatti, che per la determinazione dei limiti di reddito ai fini della concessione del beneficio si devono considerare non solo i redditi del richiedente, ma anche quelli degli altri membri del nucleo familiare convivente, ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente (minore) siano in conflitto con quelli degli altri conviventi, nel qual caso occorre tener conto dei soli redditi del minore, in applicazione dell'art. 76, comma 4, del Dpr n. 115/2002.

Osserva la Sezione che il conflitto di interessi a cui fa riferimento il predetto art. 76, che consente al minore di accedere al beneficio del gratuito patrocinio senza considerare i redditi dei familiari conviventi, è solo quello in "senso tecnico", ma i casi di conflitto che determinano la nomina di un curatore non si possono sempre considerare tali. Infatti, quando il curatore viene nominato dal tribunale ordinario, nella maggioranza dei casi i genitori si trovano ancora nella piena titolarità della responsabilità genitoriale e quindi, come tali, sono direttamente obbligati col proprio patrimonio a far fronte agli obblighi civili della prole minore.

Si tratta, dunque, di un conflitto di fatto che non si traduce in un conflitto di interesse in senso tecnico, in quanto il genitore ha l'obbligo di perseguire l'interesse vero e ultimo del figlio minore (e quindi anche eventualmente ove diverso da quello che egli/ella ritenga tale) e, se per individuare quale sia tale vero interesse e per tutelarlo a pieno anche nei confronti del genitore, il tribunale ha nominato un curatore ed è necessario sostenerne le spese, il genitore ha l'obbligo di far fronte a tale spesa per la fondamentale ragione che si tratta, comunque, di spesa stabilita dal giudice e necessaria nel superiore interesse del figlio minore.

Inoltre, la decisione di far gravare sull'Erario e, quindi, sulla collettività, il compenso del curatore speciale del minore sarebbe, secondo la Sezione, finanche contrario a giustizia, soprattutto a fronte dell'ampia portata acquisita da tale istituto a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia,

posto che i cospicui oneri spesso derivanti da tale attività trovano la loro origine nelle violazioni da parte dei genitori o di uno di essi ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori.

Di conseguenza, ove trovasse applicazione anche in tali ipotesi l'istituto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si giungerebbe ad un esito iniquo, rappresentato dalla possibilità di sollevare ingiustificatamente i genitori, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali.

Per tali ragioni, in sede di liquidazione, il Giudice potrà fare applicazione della regola della soccombenza, potendo condannare a corrispondere il compenso per il curatore speciale il genitore che con il proprio comportamento illecito (perché inadempiente ai doveri di genitore, come ad es. al dovere di garantire la bigenitorialità al proprio figlio), ha dato causa alla necessità della nomina.

In applicazione della medesima regola, è chiaro altresì che le spese per il curatore speciale potranno essere poste anche a carico di entrambe le parti in solido tra loro, per la quota di metà ciascuna in considerazione del principio di causalità.

La Sezione evidenzia, in ogni caso, la necessità che il legislatore intervenga con urgenza a fare chiarezza sulla questione, destinata, con la riforma Cartabia, ad avere una enorme rilevanza applicativa.

Ciò in quanto, al di là della soluzione che voglia in concreto adottarsi, le norme vigenti non appaiono adeguate alle peculiarità della figura e dell'attività del curatore speciale del minore, oltre a essere suscettibili di interpretazioni estremamente difformi da parte della giurisprudenza, che rischiano di minare la certezza del diritto.

Il Presidente della Prima sezione civile chiede che il Sig. Presidente del Tribunale voglia cortesemente disporre la trasmissione del presente estratto al Sig. Presidente del COA di Foggia affinché ne curi la massima diffusione tra i Signori Avvocati.

Foggia, 16.11.2024

Il Presidente della Prima Sezione Civile

dott. Antonio Buccaro



VISTO.
Foggia 18/11/2024
gentile

Si autorizza la trasmissione
dell'estratto al Pres.te
del COA di FG.